

Regione
Veneto



Provincia
di Vicenza



Unione Montana
Alto Astico



CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO

Legge 21/11/2000, n°353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", art.10, comma 2

PERIODO DI RIFERIMENTO: 1981-2024

Elaborato:

Relazione illustrativa

Unione Montana Alto Astico
Ufficio di Piano Sviluppo Multiservizi
Via Europa, 22 - 36011 Arsiero (VI)

Dott. Marco Vivona

Data:				
Gennaio 2026				
	0	09/01/2026	Prima emissione	
	Rev.	Data	Descrizione	

L'art.10, comma 2, della Legge n°353 del 21/11/2000 "*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*" prevede l'istituzione del catasto delle aree percorse dal fuoco e, più nel dettaglio, che: "*I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto e' aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.*"

L'istituzione di detto catasto persegue il fine di apporre vincoli che limitino l'uso del suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi scadenze temporali differenti previste al comma 1 della L.353/2000, ovvero:

- vincoli quindicennali: la destinazione non può essere modificata rispetto a quella preesistente l'incendio e ha la durata minima di 15 anni. In tali aree è consentita la realizzazione di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Ne consegue l'obbligo di inserire sulle aree predette un vincolo esplicito, da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro 15 anni dall'evento, pena la nullità degli atti;
- vincoli decennali: nelle zone boscate o nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per 10 anni la realizzazione di edifici, nonché di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili o attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio, sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, è vietato il pascolo e la caccia;
- vincoli quinquennali: è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa dalla Regione del Veneto per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici.

Considerate le finalità del provvedimento, risultano quindi rilevanti gli incendi boschivi avvenuti a partire dall'anno 2011, anno per il quale i vincoli derivanti dall'applicazione della Legge 353/2000 di durata maggiore (15 anni) decadono comunque nel 2026.

In continuità e ad aggiornamento del lavoro già acquisito dall'Unione Montana nell'anno 2018 e successivamente aggiornato negli anni seguenti, al fine di definire le particelle da assoggettare ai succitati vincoli sono state impiegate le informazioni relative agli incendi boschivi georiferite e datate, sulla base

- dei dati forniti dalla Regione Veneto - Unità Organizzativa Servizi Forestali - Ufficio di Vicenza;
- dei dati disponibili presso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale – Sistema Informativo della Montagna tenuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Arma dei Carabinieri - Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, disponibili per gli incendi verificatisi fino all'anno 2024.

E' stata quindi effettuata un'attività di confronto e verifica delle informazioni raccolte per mezzo di software GIS. Tutte le informazioni sono rese disponibili georiferite nel sistema cartografico nazionale Gauss Boaga fuso ovest (codice EPSG 3003), sovrapponendo alla cartografia catastale (*fonte: Agenzia del Territorio*) la mappatura degli incendi ottenuta dalla Regione e redigendo schede riepilogative per ogni area interessata e per ogni Comune (allegato A).

Il database fornito riporta eventi a partire dall'anno 1981, anche se alcuni incendi tra gli anni 1981 e 2003 risultano privi di una precisa indicazione cartografica dell'evento e quindi di adeguata localizzazione: risultando comunque ormai trascorsi i termini di vincolo e decadute le relative prescrizioni, per tali eventi si riporta solo un elenco per meri fini statistici (allegato B).